



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 DEL 04-03-2026

OGGETTO: Rendiconto dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. Anno 2025 (art. 208, comma 5, D.Lgs. 285/1992).

L'anno duemilaventisei addì quattro del mese di marzo, alle ore 12:30, nel Palazzo comunale sito in Via Brigata Sassari n.66, si è riunita la Giunta, appositamente convocata per discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

All'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	CARICA	P/A
Tolu Federico	Sindaco	Presente
Milia Davide	Assessore	Presente
Pinna Roberta	Assessore	Presente
Lubinu Tonino	Assessore	Presente
Totale Presenti= 4 / Assenti= 0		

- Presiede la seduta il Sig. Federico Tolu nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, c.4, lett. a) del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. ed integr. la Dott.ssa Gavina Cocco nella sua qualità di Segretario Comunale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta premettendo che sul presente atto i Responsabili di Area hanno espresso i seguenti pareri:

ATTESTATO CONFORMITÀ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI - art. 97 C. 2 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros, 04-03-2026
Il Segretario Comunale Dott.ssa Cocco Gavina

PARERE REGOLARITÀ TECNICA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros, li 02-03-2026
Il Responsabile dell'Area Dott. Paolo Demontis

PARERE REGOLARITÀ FINANZIARIA - art.49 D.Lgs 267/2000

Parere Favorevole Muros, li 02-03-2026
Il Responsabile dell'Area Dott. Paolo Demontis

Visto	il Decreto Legislativo n. 285/1992, recante disposizioni del <i>Nuovo Codice della Strada</i>
Richiamati	in particolare, gli articoli 208, commi 4, 5 e 5-bis, e 142, commi da 12-bis a 12-quater, del medesimo decreto legislativo, come modificati dall'art. 40 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;
Rilevato	che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati con deliberazione della Giunta comunale secondo i seguenti criteri:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Art. 142 Limiti di velocità:

12-bis. "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dallo stesso articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50% per ciascuno, all'Ente proprietario della strada su cui è stato fatto l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12ter e 12quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota

dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti”;

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti”;

Rilevato

che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (*sanzioni amministrative per violazioni al CdS*) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade;
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature;
- c) per il restante 50% (quota massima) ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (*violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*):

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;

Precisato che questo ente accerta sanzioni per violazioni del Codice della strada diverse da autovelox, rientranti nell'art. 208, comma 4;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada nell'esercizio 2025 i proventi acquisiti ammontano a complessivi € 1.324,40 di cui:

Let.	Descrizione	Importo
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	€ 1.324,40
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	0
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	0
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0
TOTALE		€ 1.324,40

Richiamato il D.lgs. 118/2011, il quale:

- al punto 9.11.4 del p.c. all. 4/1 prevede che *“Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”*;
- all'esempio n. 4 del p.c. all. 4/2, dispone che *“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada. In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione”*;

Visto il DM del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il modello di rendicontazione dei proventi contravvenzionali, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.Lgs. 285/1992, ed in particolare l'art. 1, comma 6, il quale dispone che *“La ripartizione interesserà il totale delle somme*

incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi”;

Considerato

che da tali proventi non sono state detratte, non sussistendone i presupposti:

- la somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, determinata in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente;
- le spese per tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione delle multe, previsti dall'art. 1, comma 6, del DM 30/12/2019;

Atteso

quindi che l'entrata netta da destinare, determinata alla luce delle disposizioni sopra citate, ammonta a:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE + spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	Euro 1.324,40	0	Euro 1.324,40
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	0		
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	0		
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0		
TOTALE		€. 1.324,40		

Vista

la propria precedente deliberazione n. 76 del 13.11.2024, esecutiva, avente a oggetto *“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione del CdS. Anno 2025”;*

Attesa

la propria competenza a provvedere;

Con votazione ad esito unanime

DELIBERA

1. Di dare atto che per l'anno 2025 sono state accertate le seguenti entrate da destinare, riferita ai proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a complessivi € 1.324,40, così distinta:

Lett.	Descrizione	Importo lordo	FCDE + spese (-)	Importo netto
A	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento di tutte le violazioni al codice della strada (ad eccezione delle sole violazioni di cui all'art. 142, comma 12-bis)	Euro 1.324,40	0	Euro 1.324,40
B	Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza e in concessione	0		
C	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade non di proprietà dell'ente locale (indicare il 100%)	0		
D	Proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art.142, comma 12-bis, comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti (50%)	0		
TOTALE		€. 1.324,40		

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 in particolare commi 4, 5 e 5-bis, come modificati dall'art. 40 della Legge 29 luglio 2010, n. 120, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2025, per un importo pari a €. 662,20 sono stati destinati per le finalità di seguito specificate:

art. 208, co. 4	Finalità	% sul totale del 50% da destinare	Importo destinato nel Bilancio 2025	Intervento Bilancio 2025	Importo Speso nel Bilancio 2025
lett. a)	Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	25%	€ 165,55	108102/4	€ 165,55 (100%)
lett. b)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	25%	€ 165,55	103102/1	€ 0,00 (0 %)
lett. c)	Manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art.208, comma 5-bis	50%	€ 331,10	108102/1	€ 331,10 (100 %)
TOTALE			€ 662,20		€ 496,65

3. Di dare atto che gli stanziamenti non impegnati confluiscono nell'avanzo vincolato per legge e saranno applicati al bilancio 2026–2028 nel corso dell'esercizio 2026, per un importo pari a € 165,55, derivante dal mancato impegno delle somme di cui all'art. 208, comma 4, lett. b), relative ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie destinati alla messa a norma e alla manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, nonché all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
4. Di trasmettere, entro il 31 maggio 2026, al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno per il tramite del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D. Lgs. n. 285/1992 e del DM 30 dicembre 2019, la relazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2025;
5. Di dare atto che i dati contabili derivano dall'esercizio 2025.

Con separata votazione ad esito unanime, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

Il Sindaco
Federico Tolu

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ - Art.134 del D.Lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente Delibera è divenuta esecutiva:
in data 04-03-2026 in quanto immediatamente esecutiva;

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

Muros 04-03-2026

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)